

75
N° 22284/08 R.G. Mod. 44 *At. del Vigliore*
N° 2196/09 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice C. Ferrero,

letti gli atti del procedimento penale suindicato;

premessi che:

il P.M. ha domandato di decretare l'archiviazione del procedimento;

la richiesta è stata ritualmente notificata alla P.O. la quale ha presentato opposizione, corredata da ulteriore documentazione;

si è svolta l'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 410 e 409 C.P.P.

con la partecipazione all'udienza del difensore degli indagati, nonché personalmente di PESSANO Rosanna; il difensore di CONCATI, GHIRINGHELLO e ZUFFOLATO ha depositato memoria ex art. 127, 2° c., C.P.P., con allegati, mentre SCASSA ha fatto pervenire successiva comunicazione in ordine alla sua mancata partecipazione all'udienza, con richiesta di essere "personalmente ascoltato" (da intendersi - essendo stata assunta la decisione a riserva - quale indicazione di ulteriore possibile indagine suppletiva; istanza che, peraltro, risulta già formulata nell'atto d'opposizione);

OSSERVA

Si ritiene di dover accogliere le argomentazioni poste dal P.M. alla base della richiesta d'archiviazione, sia in ordine all'insussistenza di reati sia in ordine alla non necessità di un approfondimento d'indagine.

Come osservato dal P.M., la denuncia ha ad oggetto, da un lato, una serie di asserite irregolarità nella gestione della scuola e, dall'altro, asserite condotte di *mobbing*. Per quanto riguarda le prime si è perlopiù in presenza di censure che riguardano profili di regolarità amministrativa o comunque ricollegabili all'esercizio della discrezionalità del dirigente dell'istituto scolastico, sicché esulano del tutto dall'ambito di competenza del giudice penale. Del resto, anche quando sembrerebbero configurarsi veri e propri reati, l'opponente non tiene conto dell'esito negativo delle verifiche effettuate, tramite l'acquisizione di documentazione, l'audizione di persone informate, l'accesso ai luoghi. Così in ordine alla supposta grave pericolosità per la sicurezza della scuola dell'impianto di molitura, il P.M. ha demandato alla competente autorità di settore una specifica indagine e nella stessa è stato accertato che l'impianto non risulta essere stato mai messo realmente in funzione, sicché è risultato del

tutto infondato il rilievo del denunziante che "il locale in cui si trova il "nuovo" mo'ino ... risulta totalmente privo di misure di sicurezza ed espone a rischi importanti allievi e docenti che lo frequentano".

Ciò vale anche quanto alle asserite vessazioni lamentate dall'opponente, che si ritiene vittima di *mobbing*. Il P.M. ha osservato nella richiesta d'archiviazione che, come già emerso nel procedimento n. 3119/07 R.G. n.r., in precedenza archiviato (di cui il presente è, per questo profilo, una sorta di riproposizione), non appare in alcun modo ipotizzabile il reato di cui all'art. 572 C.P. (ed anzi appare dubbia la buona fede e la liceità penale della costante riproposizione - in ogni sede - di questioni solo soggettivamente vissute come lesive o addirittura del tutto insussistenti in fatto).

Le condotte in cui tale comportamento si sarebbe concretizzato sono ampiamente descritte dal denunziante, risultano già approfondite in altre sedi, hanno formato oggetto delle produzioni documentali sia del medesimo sia degli indagati, sicché anche a questo riguardo va esclusa la necessità di qualsiasi approfondimento in fatto per pervenire alla decisione.

Orbene, si tratta di comportamenti che - impregiudicata ovviamente ogni valutazione sulla legittimità delle decisioni che vengono censurate dallo SCASSA sotto profili di ordine amministrativo, civilistico e lavoristico - non risultano in grado di integrare la fattispecie di cui all'art. 572 C.P. La vicenda va invece inquadrata, secondo quanto correttamente rilevato dal pubblico ministero, come un'ormai annosa situazione di incomprensione ed incompatibilità tra lo SCASSA, la dirigente scolastica dell'istituto nel quale insegna e alcuni suoi colleghi, già più volte confluita in procedimenti penali ed amministrativi; situazione rispetto alla quale la stessa dirigente scolastica, a fronte delle reiterate accuse dello SCASSA in ogni sede mosse, ha richiesto un'ispezione amministrativa della competente autorità scolastica, che si è conclusa con l'evidenziazione di illeciti disciplinari solo in capo all'insegnante. Quanto poi alle innumerevoli censure che l'opponente muove al provvedimento disciplinare che ne è derivato non è questa certamente la sede per valutarne la fondatezza, anche al riguardo, tuttavia, va ribadito che manca la possibilità di ravvisare nei fatti esposti dal denunziante la serie di comportamenti vessatori, con continui rimproveri e insulti fino al vero e proprio sfruttamento morale e fisico della persona sottoposta ad autorità, richiesta per prospettare la sussistenza di un caso di *mobbing* rilevante ex art. 572 C.P., né detti fatti appaiono idonei ad integrare la condotta del delitto di lesioni personali, con effetti sulla sfera fisica e psichica della persona offesa. Anche per questo aspetto, dunque, si deve concludere che non sussistono profili di rilievo penale.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Autorizza copia atti.

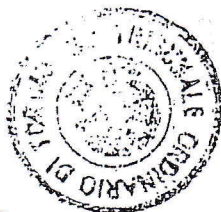
Torino, 5 settembre 2009

IL GIUDICE
CLAUDIO FERRERO

Depositato in Cancelleria

Torino, 7/9/2009

L'AUSILIARIO



IL CANCELLIERE
D.SSA MARIA CRISTINA PIZZANNO

CONFERMA ALL'ORIGINALE
Torino, 10/9/09
Cancelliere

84



STUDIO LEGALE
AVV. SILVIA BATTAGLIO

Depositato in Cancelleria
Torino, 14/5/09
L'AUSILIARIO

Corso Duca degli Abruzzi, 6-bis - 10128 - TORINO
Tel. 011-5660437 - Fax 011-5113280 - Cell. 347-9631308

IL CANCELLIERE
D.ssa Maria Gabriella ALAIMO

V. udg
14/5/09
IL GIUDICE
Claudio FERRERO

ILL.MO SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Procedimento penale n. 22284/08 R.G.N.R.

Procedimento penale n. 2196/09 R. GIP

Udienza 20.05.2009 aula 39 ore 11.15

Ill.mo signor Giudice, Dott. Claudio Ferrero

MEMORIA EX ART. 127, COMMA 2, C.P.P.

Il sottoscritto difensore, nell'interesse degli indagati Alma CONCATI, Gianluigi GHIRINGHELLI e Marco ZUFFELLATO,

deposita

con riferimento ai supposti fatti di mobbing di cui alle querele del Prof. Angelo Scassa sporte nell'ambito del suindicato procedimento penale:

**A) CANDIDATURA DEL PROF. ANGELO SCASSA QUALE MEMBRO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO J. B. BECCARI.**

1. Copia della Circolare n. 38 del 4.10.2006 a firma del Dirigente Scolastico Alma Concati;
2. Copia materiale di propaganda per la candidatura all'elezione a membro del Consiglio d'Istituto esposto in sala docenti da parte del Prof. A.Scassa;
3. Missive delle Prof.sse Cristina Richiardi e Elisabetta Rienzi, firmatarie della lista di candidatura del Prof. A. Scassa indirizzate al Dirigente Scolastico.

B) MANCATA RETRIBUZIONE PER ATTIVITÀ PRESTATATA NEI CORSI DI RECUPERO.

4. Invito alla docenza nei corsi di recupero extracurriculare da parte del Dirigente Scolastico (Circolare n. 201 del 24.1.2008);
5. lettera di contestazione del Prof. A. Scassa;
6. Dichiarazione delle docenti Clara Alesi e Ada Demaria;
7. Dichiarazione della docente Renata Demarie;
8. Verbale del Consiglio di classe straordinario in ordine al corso di recupero di Organizzazione del lavoro.

Per quanto concerne la contestazione di cui alla missiva (Doc. sub 5) per la mancata retribuzione per attività extracurriculare relativa all'anno 2007 il Prof. A. Scassa non ha presentato né il registro del corso tenuto, né qualsiasi altro documento attestante lo svolgimento dello stesso; ciò nemmeno a seguito della comunicazione del D.S.G.A. del 30.11.2007 (Doc. Sub 9), né a seguito della circolare del Dirigente Scolastico n. 182 del 10.01.2008 (Doc. sub 10).

9. Comunicazione del D.S.G.A. del 30.11.2007;
10. Circolare del Dirigente Scolastico n. 182 del 10.01.2008.

C) CONVERSAZIONE PROF. ANGELO SCASSA E VICEPRESIDE MARCO ZUFFELLATO (C.D. ROM ALL. N. 19 ALLA QUERELA DEL 15.09.2008).

Non è stata proferita da parte del vicepresidente M. Zuffellato alcuna frase dal tenore ingiurioso o intimidatorio.

D) COLLEGIO DOCENTI DEL 17.06.2008 (INTERVENTO DEL PROF. GIANNLUIGI GHIRINGHELLI).

11. Copia estratto Verbale del Collegio dei Docenti del 17.06.2008.

E) COMPORTAMENTO DEL PROF. ANGELO SCASSA DURANTE LA SESSIONE D'ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2007-2008.

- 12. Verbale relativo alla prima prova scritta del 18.06.2008;
- 13. Comunicazione del D.S.G.A. del 18.06.2008;
- 14. Comunicazione del Presidente della Commissione d'esame del 19.06.2008 al Dirigente Scolastico.

F) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PROF. ANGELO SCASSA - INCARICO DEL 13.11.2006 PROT N. 10636 (EPISODIO RELATIVO ALLO SCIOPERO STUDENTI DEL 14.10.2008).

- 15. Relazione a firma dell'Ispettrice Graziella Ansaldi;
- 16. Dichiarazione degli studenti del 28.10.2006;
- 17. Dichiarazione del Prof. Mauro Torchio;
- 18. Dichiarazione del Prof. Marco Zuffellato;
- 19. Dichiarazione della Prof.ssa Ada Demaria;
- 20. Comunicazione del Prof. A. Scassa del 21.10.2006;

21. Decreto di sospensione dall'insegnamento del 4.07.2008;
22. Comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

**G) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PROF. ANGELO SCASSA -
(EPISODIO RELATIVO AI VOTI DI MATURITA' "TAROCCATI").**

23. Comunicato stampa del 13.06.2008 e relativo articolo sulla stampa;
24. Dichiarazione dei Docenti del Consiglio d'Istituto dell'8.07.2008;
25. Dichiarazioni dei Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato dell'anno scolastico 2007-2008;
26. Decreto di sospensione dall'insegnamento del 18.02.2009.

Torino, 13 maggio 2009

Con osservanza.

Avv. Silvia Battaglio



Delega al deposito della sopra indicata memoria-documentazione l'Avv. Angela Seminaroti, collaboratrice di Studio.

Torino, 13 maggio 2009

Avv. Silvia Battaglio

